

**FERRARA Ugo - FEVOLA Cristiana - PIANESE Domenico  
- CAMILLERI Carlo**

4) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv, 110, 479 comma II c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, in concorso tra di loro, FERRARA Ugo e FEVOLA Cristiana, in qualità di responsabili della TEAM CONSULTING srl, [società incaricata dall'ARPAC delle operazioni di preselezione dei candidati al "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di collaboratore amministrativo, Codice D501",] e quindi di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il PIANESE ed il CAMILLERI in qualità di istigatori, redigendo, i primi due, i verbali di approvazione della graduatoria relativa alla preselezione dei candidati, attestavano: A) falsamente ed implicitamente la regolarità delle operazioni di preselezione dei candidati; B) l'idoneità ed il giudizio di merito espresso sui candidati D'ALTERIO Carla e SACCO Laura, risultando di contro in atti che gli stessi erano stati giudicati idonei per effetto delle segnalazioni - anche basate sulla appartenenza politica dei candidati, comune a quella del CAMILLERI - operate sul Ferrara dal CAMILLERI sia direttamente [per quanto attiene alla posizione della SACCO] sia nell'interesse del PIANESE [per quanto concerne la posizione della D'ALTERIO].

Fatti dei quali gli atti sono destinati a provare la verità, discendendo da tale atto l'assunzione dei vincitori presso l'ARPAC di Napoli.

Con l'aggravante della falsità delle dichiarazioni relative ad atti che fanno fede fino a querela di falso, concernendo fatti caduti sotto la diretta percezione dei pubblici ufficiali.

In Castel Volturno, il

5.12.2007



GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

5) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640 cpv n. 1 cp, perché, in concorso tra di loro e nella qualità indicate nel capo che precede, con artifici e raggiri [consistiti nella condotta di falsificazione descritta al capo che precede], inducendo in errore i legali rappresentanti dell'Ente circa la regolarità della selezione per l'assunzione dei dipendenti dell'ARPAC nonché circa l'idoneità dei vincitori a ricoprire il ruolo messo a concorso, procuravano un ingiusto profitto patrimoniale a D'ALTERIO Carla e SACCO Laura, [consistito nell'attribuzione della idoneità alla assunzione con le relative retribuzioni] con pari danno per l'Ente, consistito nella ripetizione delle operazioni di preselezione, nella selezione di personale inidoneo, nonché per gli altri concorrenti ingiustamente pretermessi.  
In Castel Volturno fino al 5.12.2006

FERRARA Ugo - FEVOLA Cristiana - CAMILLERI Carlo

6) del delitto p. e p. dall'art. 319 c.p. perché, in concorso tra loro, il Ferrara e la Fevola in qualità di amministratori della Team Consulting srl, società incaricata dall'ARPAC delle preselezioni dei candidati al concorso pubblico di cui al capo 4) - e quindi di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni - per compiere atti contrari ai doveri di ufficio [consistiti nel formare i falsi verbali per le operazioni di concorso descritte al capo 4), favorendo nelle prove i candidati segnalati dal Camilleri] ricevevano utilità, consistite nella designazione e nella successiva aggiudicazione in favore della società TEAM CONSULTING SRL dell'incarico di gestire la preselezione delle domande nell'ambito del concorso per un posto di Direttore dei Parchi della Campania, bandito dalla Regione Campania.  
In Napoli, l'8.2.2007

CAMILLERI Carlo



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

7) del delitto p. e p. dall'art. 321 c.p. in relazione all'art. 319 c.p. per aver dato - o comunque promesso - a Ferrara Ugo ed a Fevola Cristiana le utilità descritte nel capo che precede, segnalando, in qualità di componente di rilievo del partito politico UDEUR, la Team Consulting srl all'Assessore Regionale Luigi Nocera - assessore appartenente allo stesso partito politico - affinché questi incaricasse la predetta società della preselezione relativa al bando di concorso per la assunzione di 11 direttori dei parchi della Campania. Segnalazione puntualmente recepita dal predetto assessore, con conseguente affidamento del relativo incarico.  
In Napoli, l'8.2.2007

FERRARA Ugo - FEVOLA Cristiana - CAMILLERI Carlo -  
NOCERA Luigi

8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 353, 61 n. 2 co II c.p., perché, al fine di conseguire il profitto dei reati sub 6) e 7), in concorso tra loro, il Ferrara e la Fevola in qualità di amministratori della Team Consulting srl, il Camilleri ed il Nocera realizzando le condotte di istigazione in qualità rispettivamente di esponente di rilievo del partito politico UDEUR e di Assessore Regionale all'Ambiente, turbavano la gara di appalto relativa al riconoscimento dell'incarico per la preselezione nel concorso di Direttore dei parchi bandito dalla Regione Campania - Assessorato all'Ambiente - facendo affidare in maniera preordinata alla Team Consulting srl la relativa gara.

9) del delitto p. e p. dall'art. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso come sopra, al fine di realizzare il delitto di cui al capo che precede, nelle spiegate qualità, attestavano falsamente nel decreto dirigenziale n.7 dell'8.2.2007, emesso materialmente dal dirigente dell'assessorato all'Ambiente della Regione Campania e nei verbali di gara ivi richiamati, la valutazione dei titoli e

*l'attribuzione dei punteggi alle ditte partecipanti, con conseguente aggiudicazione all'ATI RSO SpA - Team Consulting srl.*

*In Napoli l' 8.2.07*

~~CAMILLERI Carlo - NOCERA Luigi - SORVINO Stefano -  
PIANESE Domenico~~

~~10) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 353 co II c.p., perché, in concorso tra loro, il Camilleri in qualità di socio di fatto della VAMS Ingegneria srl, istigatore, il secondo di assessore regionale in quota UDEUR partecipante indiretto all'ATI riconducibile alla VAMS, il terzo in qualità di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Destra Sele, ente appaltante, il quarto di componente la commissione di gara, tutti reciprocamente a conoscenza delle rispettive qualità, previo accordo tra loro, turbavano la gara di appalto relativa al "Progetto piano stralcio per la tutela della costa" per complessivi euro 1.200.000,00, aggiudicando in maniera preordinata la gara in questione alla VAMS ingegneria srl.~~

~~11) del delitto p. e p. dall'art. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di realizzare il delitto di cui al capo che precede, nelle spiegate qualità, attestavano falsamente, nei verbali di gara relativi alle operazioni di aggiudicazione della gara indicata nel capo che precede, la valutazione dei titoli dei partecipanti aggiudicando la gara alla ditta VAMS ingegneria srl in realtà già designata per l'aggiudicazione.~~

~~In Salerno, il 31 maggio~~

~~2007~~

~~CAMILLERI Carlo - PIANESE Domenico - BUDETTA Paolo  
- LIGUORI Vincenzo - BANCO Carlo - PADOVANO Angelo~~



~~Bove: Ci devo pensare io...jà...~~

~~Di Lillo: va buono jà...~~

~~Bove: Ci devo parlare io. Però ricordamelo domani.~~

~~Di Lillo: non ti preoccupare".~~

~~Non rimane che aggiungere come alcun contributo significativo al materiale indiziaro in esame è provenute dall'interrogatorio dell'indagato Treviso che, essendo destinatario di richiesta interdittiva della sospensione dall'esercizio delle sue funzioni di vigile urbano, è stato preventivamente ascoltato nelle forme di rito.~~

~~Orbene, costui, oltre a confermare di avere provveduto a "stornare" la contravvenzione in oggetto su sollecitazione del sindaco BOVE, ha fornito per il resto, un racconto obiettivamente implausibile e certamente non in grado di scalfire il grave quadro cautelare suindicato.~~

#### **La vicenda del concorso ARPAC (capi 4-9)**

a. premesse generali.

L'analisi delle fattispecie succitate consente di introdurre un argomento che potrà e dovrà essere riproposto per quella serie di contestazioni successive che afferiscono all'ipotizzata alterazione di concorsi pubblici, di gare di appalto *et similia*.

Invero, è parso di comprendere che, secondo l'ipotesi di accusa, partendo ancora una volta dagli esiti delle conversazioni telefoniche (che denotano certamente un irrituale quanto inquietante *modus operandi*, concretantesi nel preventivo controllo, concertazione e direzione da parte dei principali indagati dei "possibili" esiti di procedure ad evidenza pubblica), ciò potesse sempre e comunque essere sufficiente ad integrare la sussistenza di gravi indizi in relazione a specifiche e seriali contestazioni per falso ideologico (sub specie di falsa rappresentazione del regolare svolgimento delle procedure di gara), di truffa (in danno dell'ente



interessato) e, ove si trattava di appalti pubblici, del reato di cd. turbativa d'asta.

Ciò premesso, è forse quasi ultroneo rammentare in questa sede che, pur non negandosi in astratto che le fattispecie di reato succitate si attaglino perfettamente alle ipotesi fattuali oggetto di valutazione, ai fini della sussistenza di gravi indizi di reato in relazione alle singole imputazioni, occorrerà sempre e comunque verificare se - in concreto - vi siano convincenti elementi fattuali ed investigativi che sostengano le specifiche richieste.

Orbene, occorre chiarire sin da subito che, ad esempio, per quanto attiene il reato di falso ideologico, non può essere evitata in questa sede una analisi del reale svolgimento della gara, con specifica verifica dell'andamento di questa, da cui sia in qualche modo possibile ricavare che le reali "procedure" seguite siano state falsamente riportate in un verbale di aggiudicazione e/o nella redazione di una graduatoria.

In altre parole, non si ritiene, francamente, che tale prova (o grave indizio) possa essere esclusivamente ricavata dalla captazione di conversazioni, in cui questa o quella ditta e/o candidato vengano "segnalati" a chi di dovere.

Tali considerazioni valgono maggiormente per quanto attiene a procedure di concorso per assunzioni, in cui, obiettivamente, e salvo eccezioni pure sussistenti, la ammissione di candidati "segnalati" avvenga insieme ad altri idonei, per i quali si sconoscano i criteri di selezione.

Certo, come si vedrà, non potrà essere trascurato che in alcuni casi sembrerebbe addirittura acquisito il dato che, alcuni dei soggetti interessati alla gara, sia stato preventivamente "onerato" della redazione del bando ad essa relativa. In altri casi, il tenore delle conversazioni risulta tale da fugare ogni dubbio a prescindere da ulteriori verifiche fattuali.

Deve anche essere chiarito in ogni caso come, ad avviso dello scrivente, una rigorosa analisi delle procedure di gara seguite, potrà anche essere non necessaria per



valutare la sussistenza dei reati di cui all'art. 353 c.p., ove risultino contestati; invero, basta leggere la formulazione della fattispecie in esame, per comprendere come possa anche risultare sufficiente l'acquisizione del dato di qualsivoglia "collusione", purchè potenzialmente utile a "turbare" gli esiti della gara, a prescindere dalla esatta individuazione del modo o strumento in cui tale turbativa risulta avvenuta. Soccorre a tale ricostruzione la pacifica asserzione che la fattispecie in esame debba essere a tutti gli effetti considerata un reato di pericolo.

In ogni caso, ancora una volta, non risulta possibile effettuare una valutazione seriale, dovendosi guardare alle specifiche emergenze del caso concreto.

In ogni caso, è indubbio che la ricostruzione del "sistema" di controllo e condizionamento di gare e concorsi, lungi dall'essere utile solo allo scopo di verificare la sussistenza di reati fine, risulta -in ogni caso- certamente rilevante anche per stabilire se sussista l'ipotesi associativa di cui al capo 1.

Orbene, risultando altrettanto chiaro che le due valutazioni non sono evidentemente di per sé sovrapponibili, è appena il caso di aggiungere che le medesime emergenze istruttorie potranno, per un verso, essere ritenute non sufficienti per ritenere integrati gravi indizi in relazione a specifiche contestazioni e, nel contempo, certamente utili per ritenere -invece- sussistente tale requisito cautelare in relazione al delitto associativo.

b. le principali emergenze in relazione al concorso ARPAC. Insussistenza di gravi indizi di reato in relazione alle contestazioni sub 4 e 5.

Come sarà ampiamente chiarito, sembra che proprio la vicenda del concorso in esame possa, almeno in parte, rientrare tra quelle situazioni fattuali appena citate.



Per illustrare le ragioni di tali conclusioni giova, ancora una volta, riportare interi passi della richiesta cautelare: Questa volta deve essere precisato che gli allegati richiamati risultano essere quelli della informativa del 14.5.2007

Si ritiene, in ogni caso, utile e necessario riportare anche interi passi delle trascrizioni delle conversazioni richiamate nella predetta richiesta, che appaiono di maggiore interesse e rilievo ai fini della adozione della presente decisione (in alcune occasioni saranno nerettati i passaggi più significativi); per una agevole comprensione del percorso decisionale seguito da questa AG i suddetti richiami saranno intervallati da commenti ed ulteriori argomentazioni dello scrivente:

2005  
- Sul BURC nr. 22 del 26 aprile 2005 veniva pubblicato un "Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di collaboratore amministrativo professionale esperto. Categoria D - livello economico D Super (DS) - fascia retributiva iniziale. Requisito specifico di ammissione: laurea specialistica o diploma di laurea in giurisprudenza o altre lauree equipollenti ex lege. Codice DS 01" (Allegato 31).

- Il successivo 9 ottobre 2006, attraverso pubblicazione sul BURC nr. 46 (Allegato 32) veniva comunicato che le prove di preselezione da sostenere per il concorso pubblico di cui al precedente alinea (Codice DS 01) si sarebbero tenute presso l' Hotel Holiday Inn sito alla via Domitiana Km. 35,30 del Comune di Castelvoturno in data 5 dicembre 2006 (5.12). Il riferimento al codice identificativo del concorso e la data di svolgimento delle prove di preselezione (DS01 - 5.12) consente di individuare precisamente l'intervento di Carlo CAMILLERI.

- Alle ore 11:37 del 3 dicembre 2006 (Allegato 33) Domenico PIANESE chiede a Carlo CAMILLERI: "sei riuscito ad acquisire qualche informazione per quella cosa che ti ho spedito venerdì.. o ci



riesci domani...". Gli risponde Carlo: "io sto cercando di vedere. Però questa prima fase è complicata. Hai capito? Cioè la prima fase deve andare avanti così come è".

Le prove costituiscono, difatti, una "preselezione" attraverso la quale giungere all'individuazione dei candidati da portare poi all'esame conclusivo.

Si tratta quindi di una vera e propria "prima fase" del concorso

- Alle ore 11:48 del 4 dicembre 2006, Carlo CAMILLERI chiama Tina, la sua collaboratrice, e gli chiede di verificare se "nelle carte ARPAC ci stà qualcuno di Giugliano... nelle segnalazioni ARPAC... per il concorso" (Allegato 34).

- E' opportuno in questa sede rammentare che Domenico PIANESE è proprio di Giugliano;

- Dopo pochi minuti Tina contatta l'ingegnere (Allegato 35):

CARLO: Pronto.

TINA: Ingegnere allora D'Al...incomp...Claudia...parente del responsabile ragioneria Comune di Giugliano.

CARLO: Aspetta, aspetta, aspetta...aspetta che me lo scrivo questo nome...to Antone...scrivi un poco ja...chi è?...come si chiama?

TINA: D'Alterio Claudia.

CARLO: D'Alterio?

TINA: Sì.

CARLO: Claudia...va bene...

TINA: Sì e poi dopo c'è...trattino...Lisa Maria Castro Tellez...

CARLO: Che cosa?

ANTONELLO: Eh si questa...incomp...(siaccavallano le voci)...

TINA: ...dopo c'è un ritrattino...e c'è scritto Lisa Maria Castro Tellez...

ANTONELLO: Si chiama?

TINA: Come nota...aggiuntiva.

CARLO: Aspetta...ti passo Antonello così vedi se lui ti riesce a capire meglio

ANTONELLO: Pronto.



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Z. CHIAROMONTE

TINA: Allora...D'Alterio Claudia...  
ANTONELLO: Si va be...  
TINA: ...parente del responsabile ragioneria...  
ANTONELLO: Si, si, si...incomp...  
TINA: ...di Giugliano...e poi c'è trattino...Lisa Maria Castro  
Tellez...non so che cosa...  
ANTONELLO: ...incomp...  
TINA: ...c'entri...  
ANTONELLO: ...Lisa Tendes?  
TINA: Castro Tellez...Lisa Maria...  
ANTONELLO: ...Tellez...va bene, va bene...ok...ciao.  
TINA: Ok?...ciao.  
ANTONELLO: Si, si. Ciao.

Orbene, come si vede, dal chiaro testo della conversazione si ricava che, nel caso in esame avviene una sorta di conversazione a tre; in un primo momento, infatti, è Camilleri a parlare con Tina, in un secondo momento, invece, l'indagato ritiene piu' utile passare alla propria collaboratrice direttamente Antonello (Scocca) che "prende nota" dei nominativi e delle informazioni riferite da Tina.

Peraltro, nel rilevare come non esista alcun motivo istituzionale per cui della gara in esame debbano occuparsi il Camilleri ed i suoi collaboratori, (non risulta agli atti che l'indagato abbia alcun incarico nell'Arpac, né in generale né per la specifica procedura selettiva), appare certamente inquietante e significativo che costui:

- Sia contattato dal prof. "Mimmo" Pianese per interessarsi della cosa;
- Dimostri di essere già perfettamente a conoscenza della procedura di gara e della fase in cui questa si trova;
- Colloqui al telefono agevolmente (oltre che spudoratamente) dell'argomento con i propri collaboratori, senza alcuna necessità di preamboli e premesse esplicative.



Risulta ovviamente in ogni caso necessario che il Camilleri, proprio perché privo di qualsivoglia formale potere decisionale in relazione alle predette selezioni, si rivolga ad Ugo Ferrara, risultato in stretta relazione con Fevola Cristiana titolare della società (Team consulting srl) incaricata delle operazioni di preselezione:

- Avuta la notizia Carlo, alle successive ore 11:54, si premunisce di chiamare tale Ugo FERRARA. A questi preannuncia l'invio di un fax tramite il quale gli farà pervenire due nominativi di cui "l'amico nostro" non deve sapere niente (è verosimile che l'amico cui fa riferimento sia Luciano CAPOBIANCO, presidente dell'ARPAC di Napoli, con cui comunque Carlo è in ottimi rapporti ma che evidentemente - per ragioni di opportunità - è conveniente che non venga a conoscenza della faccenda).

Ugo FERRARA fornisce quindi a Carlo il numero di fax cui far pervenire la nota: 081/2457496 fornendogli contestualmente la garanzia che i due nomi "li passo come miei" (Allegato 36).

(...)

- Ancora a distanza di pochi minuti - sono le 11:57 - Carlo chiama la sua collaboratrice Tina e gli dice di trasmettere i nominativi di SACCO Laura e D'ALTERIO Claudia al fax 081/2457496, all'attenzione dell'avvocato Ugo FERRARA. (Allegato 38). Unitamente ai nomi delle due candidate, Carlo CAMILLERI chiede di inserire anche le sigle DS01 - 5.12. Sono le stesse che in precedenza abbiamo indicato, rilevandole direttamente dalla documentazione di gara: DS01 (sigla identificativa dell'esame); 5.12 data di svolgimento delle prove di preselezione (Allegato 32).

- Evidentemente, nelle indicazioni trasmesse qualcosa non quadra. Difatti - alle 13:26, dopo aver ricevuto il fax - Ugo FERRARA chiama Carlo CAMILLERI e gli chiede conferma del nome di battesimo della D'ALTERIO. A lui risulta essere Carla. Gli è stata invece segnalata come Claudia (Allegato 39).



- Il brevissimo colloquio che ne consegue - alle ore 13:38 - tra Carlo CAMILLERI e Domenico PIANESE è fondamentale per comprendere che quest'ultimo sia lo sponsor della D'ALTERIO. In effetti Carlo gli chiede conferma del nome di battesimo che risulterà essere non Claudia bensì Carla (Allegato 40).

- Subito dopo la notizia viene riferita da Carlo CAMILLERI ad Ugo FERRARA (Allegato 41).

- La vicenda, che per il momento sembrerebbe conclusa, si arricchisce di un ulteriore, significativo elemento nel momento in cui, ancora Domenico PIANESE, chiama Carlo e gli chiede un intervento di analoga natura anche in favore della cugina Maria PIANESE. Anch'ella dovrà sostenere le prove il 5 dicembre. Carlo in questo caso, però, è costretto ad opporre un rifiuto (allegato 42)"(accettato con accomodante rassegnazione dal Pianese):

CARLO: Pronto.

MIMMO: Carlo....scusami.

CARLO: Mimmo.

MIMMO: Una cosa...lo so che...mo forse è un po' molto...vuoi vedere un attimo pure se riesci...Pianese Maria...è mia cugina...uguale il pomeriggio.

CARLO: E allora...siccome devo essere sincero con te no...ho dovuto fare una cosa complicatissima per arrivare a questa situazione...

MIMMO: No...allora...basta...

CARLO: ...eh...

MIMMO: ...allora...

CARLO: ...e mo te lo dico sinceramente perchè se no ...incomp...ti prendo per fesso...tra me e te...non ci può essere un discorso...tanto è vero che ho trovato anche...

MIMMO: ...incomp...

CARLO: ...il nominativo...della straniera...

MIMMO: Ca...Ca...

CARLO: ...hai capito?...

MIMMO: Carla va bene...insomma...diciamo...



di proteste del Pianese per l'esclusione annunciata dal Camilleri - del Camilleri."

Come già accaduto in relazione alla contestazione del falso in Alvignano, deve essere in ogni caso rilevato che quanto riepilogato nella richiesta cautelare, non esaurisce la totalità del quadro istruttorio posto alla attenzione di questa AG.

Invero, infatti, con l'informativa del 14 settembre 2007, la Pg operante da atto di avere completato le investigazioni relative alla gara in oggetto:

In primo luogo risulta acquisito il dato che Ugo Ferrara risulta certamente in stretta relazione con la Team consulting e con la sua titolare Fevola Cristiana; opportunamente, vengono infatti menzionate una serie di conversazioni (che saranno utili anche per valutare ulteriori fattispecie di reato e che quindi saranno riportate per esteso più avanti) da cui si ricava che il Ferrara venga aggiornato da Camilleri proprio degli esiti di procedure di affidamento di incarichi alla Fevola, lasciando chiaramente intedere l'esistenza di cointeressenze dello stesso Ferrara.

Peraltro, viene fatto altresì notare che la Team consulting risulta avere propria sede legale allo stesso indirizzo di Napoli in cui il Ferrara risulta residente.

Gli accertamenti si completano con la l'acquisizione di due verbali di gara (che dovrebbero costituire, in una con la graduatoria finale, il corpo del reato di cui al capo 4).

Ovviamente, dalla compulsazione dei predetti verbali, oltre a desumersi che la Fevola Cristiana risulta avere svolto le funzioni di direttore del progetto sempre presente nella Commissione di gara, si ricava che le procedure seguite risulterebbero essere state effettuate con precisione "svizzera".

In particolare nel verbale del 5.12.2006, si legge che alla presenza di quattro dei sei candidati sorteggiati per



partecipare alla correzione, sarebbe stata compiuta la correzione in forma anonima e automatizzata delle prove. All'esito di tale procedura, sempre per quanto si legge nel verbale, sarebbe stata redatta ed affissa una graduatoria ancora in forma anonima; per quello che si comprende, invero, tale graduatoria doveva obbligatoriamente completarsi con l'espletamento della procedura di cui al 2° turno di convocazione (avvenuto lo stesso giorno) e trasfuso nel verbale acquisito (all.25).

Anche questo verbale descrive una operazione di gara perfettamente lineare, con una unica eccezione fattuale; infatti, nel documento predetto viene dato atto che, singolarmente (ma forse altrettanto significativamente), le operazioni di correzione automatizzata si sarebbero svolte senza che NESSUNO dei candidati sorteggiati per presenziare alla predetta correzione fosse realmente presente;

In altre parole, come si vede, proprio nella fase finale e conclusiva della selezione, risulta acquisito per *tabulas* che le procedure di gara siano state garantite esclusivamente dalla presenza del direttore del progetto (la Fevola Cristiana), dei tre responsabili di questo (dott.ri Romano, Pellino e Fera) e del segretario dott. Alessandro Montuori.

Orbene, su queste basi, risulta lecito supporre che questo sia il momento in cui, piu' agevolmente sia stato possibile alterare gli esiti del concorso e quindi (per quello che qui interessa) falsamente attestare la regolarità della procedura seguita.

In realtà, però, allo stato, deve essere costatatato che nessun ulteriore approfondimento istruttorio risulta essere stato espletato in tale senso.

Risultano infatti acquisiti gli atti di gara, ma risulta trasmessa a questa Ag solo un elenco di questi (vedasi esecuzione ordine di esibizione del 8.09.07); difetta in ogni caso qualsivoglia investigazione sulle effettive modalità di svolgimento della gara (ad esempio mediante



acquisizione di elementi documentali e testimoniali funzionali a verificare le modalità di estrazione a sorte dei candidati "controllori" e/o del modo in cui costoro fossero stati messi al corrente di essere stati dalla sorte selezionati per svolgere tale compito).

Su queste basi, bisogna constatare che gli unici dati che risultano sono quelli emersi dalle conversazioni telefoniche, da cui si ricava "solo" che Camilleri "segnalò" due nominativi ad Ugo Ferrara (uno nell'interesse di Domenico Pianese) e che questi furono inseriti tra i soggetti che superarono gli esiti della preselezione.

Orbene, restando fedeli alle premesse suindicate, non sembra che ciò risulti sufficiente per ritenere attualmente sussistenti gravi indizi di reato a carico dei soggetti indicati in relazione alle imputazioni sub 4, 5.

Peraltro, a ben riflettere, anche a volere seguire l'impostazione di accusa, non si comprenderebbe perché, allo stato, almeno per quanto concerne i primi due reati succitati, debba risponderne, quale *intrausus*, solo la Fevola Cristiana, dal momento che, come visto, le operazioni di gara e le ipotizzate falsificazioni dovrebbero essere riferite ad operazioni compiute e verbalizzate come avvenute alla presenza di altri quattro soggetti (i tre responsabili del progetto ed il segretario).

Di converso, deve anche essere registrato che, contrariamente a quanto previsto nel capo di imputazione, non si ricava da alcuna documentazione che Ugo Ferrara sia stato materiale redattore dei verbali di approvazione della graduatoria.

Casomai, in una con il Camilleri ed il Pianese, risulta acquisito il dato che costui si fece parte attiva per "segnalare a chi di dovere" i nominativi di interesse; ne discende che la sua condotta dovrebbe -più correttamente- essere qualificata di istigazione.

Resta in ogni caso assorbente il rilievo che non risultano allo stato acquisiti indizi sufficienti della specifica falsità



UFFICIO DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
GIAROMONTE

ideologica compiuta e/o delle precise modalità di alterazione delle procedure concorsuali.

Giova comunque ribadire, ancora una volta, che ciò vale esclusivamente per le specifiche contestazioni in esame mentre, di converso, gli elementi suindicati risulteranno certamente utili per descrivere la sussistenza di gravi indizi di reato in relazione al reato sub 1 (ovviamente con esclusivo riferimento a quei soggetti a cui tale reato risulta contestato).

A rischio di sembrare ripetitivi, alcune delle argomentazioni già utilizzate in questa sede saranno pertanto riprese allorquando si affronterà lo specifico argomento della associazione.

Analogamente, come sarà ampiamente chiarito, le suesposte risultanze istruttorie, risulteranno utili per dimostrare la sussistenza di gravi indizi di reato in relazione ai reati contestati sub 6 e 7 con cui, in pratica si ipotizza che le asserite agevolazioni in favore delle candidate Sacco e D'Alterio, avrebbero avuto come contraltare l'affidamento, alla medesima Team consulting, di altro appalto per la gestione delle preselezioni del concorso per undici posti di Direttore dei Parchi, bandito dalla regione Campania.

Orbene, giova in questa sede cominciare ad evidenziare che le investigazioni espletate dimostrino che il successivo affidamento alla Team consulting dell'appalto succitato sia l'evidente frutto di un oculato (quanto illecito) sistema di bilanciamento di reciproci favori, dati e ricevuti a seconda delle occasioni.

Prima di affrontare, però, la specifica questione della corruzione contestata, dal momento che, come detto, questa riguarda anche la procedura di affidamento dell'appalto relativo alla preselezione del concorso per Direttore dei Parchi, appare doveroso analizzare preliminarmente le relative risultanze istruttorie che, peraltro, secondo la prospettazione di accusa, integrano



GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
FRANCESCO CHIAROMONTE

ulteriori ed autonome fattispecie di reato contestate sub 8 e 9.

**L'appalto per la gestione della preselezione del concorso di Direttore dei parchi;**

Anche in tale caso vale la pena partire dalla ricostruzione fattuale indicata nella richiesta cautelare, con l'ormai solita precisazione che gli allegati menzionati sono quelli della informativa del 14.5.2007:

Sul BURC nr. 53 del 17 ottobre 2005 (Allegato 45) veniva pubblicato un "bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 11 posti di Direttore dei Parchi e delle Riserve Regionali". Nel documento (art. 3) è espressamente previsto che le domande di partecipazione dovranno pervenire alla "Regione Campania - settore Ecologia, via De Gasperi nr. 28, Napoli", ossia presso l'Assessorato all'Ambiente retto da Luigi NOCERA.

Considerando che per la copertura degli 11 posti messi a concorso erano pervenute, complessivamente, ben 2319 istanze di partecipazione, veniva indetto un ulteriore "Bando di gara per l'affidamento del servizio di preselezione delle istanze di partecipazione al "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 11 posti di Direttore dei Parchi e delle Riserve Regionali".

Sul BURC nr. 11 del 19 febbraio 2007 veniva reso pubblico l'esito di detto concorso, aggiudicato all'ATI costituito dalle società R.S.O s.p.a. e Team Consulting. (Allegato 46).

---

E' opportuno tenere presente che l'ATI risultato aggiudicatario della gara era in competizione con altra contendente indicata - nel medesimo atto - nella ORGA s.r.l. (...)

E' importante tenere in debita considerazione la composizione dell'ATI risultata vincitrice della gara,



171

soprattutto alla luce degli elementi informativi che emergono da una conversazione telefonica intercorsa in data 14 dicembre 2006 (Allegato 47) nel corso della quale Carlo CAMILLERI chiede ad Ugo FERRARA se R.S.O. è una loro impresa.

FERRARA conferma, precisando - poi - che si tratta di una impresa di Cristiana.

A ciò CAMILLERI riferisce "... tu mi avevi chiesto una cosa lì... sulla 3 e 18. Quella non è andata. Gliene abbiamo affidata un'altra cosa. L'incarico per la scelta del direttore dei parchi... siccome io ho fatto una discussione con l'Assessore. Dice <questa purtroppo non la sono riuscita a salvare però le ho dato subito quest'altra cosa... avverti chi di dovere... il tuo amico e glielo puoi comunicare>... perché il nostro riferimento è Ugo FERRARA su questa cosa. Te lo comunicheranno poi ufficialmente nei prossimi giorni".

Ad Ugo la cosa va più che bene: "Direttore dei parchi. O.K. c'è dentro anche Cristiana..."

Orbene, come si vede, già da queste prime battute si ricavano in modo inconfutabile due elementi di sicuro interesse:

- ancora una volta in assenza di qualsivoglia incarico istituzionale a lui affidato, Carlo Camilleri si mostra non solo a conoscenza, ma si fa parte attiva per l'affidamento di un appalto regionale di competenza dell'assessorato all'ambiente, secondo modalità certamente irrituali;
  - il tenore della conversazione suindicata dimostra, come accennato, che la gestione della cosa pubblica, nel caso in esame, lungi che essere affidata a logiche ordinarie e virtuose, risulta obiettivamente improntata allo scambio di reciproci favori (tu mi avevi chiesto quella cosa, non è andata, però ti abbiamo affidato quest'altra);
- 
- perché il "sistema" nel suo complesso funzioni è necessario che i beneficiari sappiano che i risultati conseguiti sono il frutto dell'altrui interessamento



*(\*avverti chi di dovere, il tuo amico glielo puoi comunicare)*

Trascurando gli ulteriori elementi indicati nella richiesta, funzionali a dimostrare lo stretto rapporto certamente intercorrente tra Ugo Ferrara e Fevola Cristiana (di cui si è già parlato sopra), vale la pena invece richiamare in questa sede la trascrizione di una parte della conversazione telefonica intercorsa tra l'onnipresente Camilleri e tale Vincenzo Pepe, nominato dal Presidente della Giunta regionale -su proposta dell'Assessore all'ambiente- quale Presidente della Commissione esaminatrice proprio per il concorso succitato (a seguito delle preselezioni gestite dalla Team consulting):

---

CARLO: Pronto.

VINC: Pronto, ingegnere Camilleri?

CARLO: Sì.

VINC: Sono il professore Pepe...Vincenzo...come va?

...OMISSISS...

VINC: ...anche perchè l'assessore mi ha voluto onorare di...farmi presiedere la Commissione di concorso sui...direttori dei parchi...

CARLO: Perfetto.

VINC: ...e quindi io sono a completa...come si dice?...disponibilità...e disposizione...

CARLO: Perfetto.

VINC: ...a buon intenditore...poche parole...

CARLO: Va bene.

VINC: ...va bene...allora giovedì ti vengo a salutare...

CARLO: ...eh...ok...

VINC: ...ciao...

CARLO: ...grazie...

VINC: ...ciao...

CARLO: ...ciao...



GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dott. Francesco CHIAROMONTE

Orbene, come si vede, anche nel caso in esame, senza una apparente e fisiologica ragione, il Pepe oltre a mettere al corrente Camilleri di essere "stato onorato" dall'assessore, si affretta a dire a costui che "lui resta a completa disponibilità e disposizione" ricevendone in cambio un rassicurante e magniloquente "perfetto" da parte del suo interlocutore.

Fatte tali doverose premesse ricostruttive (che dovranno essere certamente riprese quando si affronterà l'argomento associativo), si tratta anche in questo caso di stabilire se e per quali specifici reati fine possa dirsi raggiunto -allo stato- un sufficiente quadro indiziaro.

**Il delitto di falso ideologico di cui al capo 9 attuale insussistenza di gravi indizi.**

Come accennato, anche nel caso in esame, secondo la prospettazione di accusa, sarebbero raccolti elementi sufficienti per ritenere viziata da falsità ideologica il decreto dirigenziale di aggiudicazione della gara in esame. In proposito occorre anzitutto rilevare che, nonostante (come pure indicato nel capo di imputazione) tale decreto reca la firma del dirigente del settore ecologia PT della Regione Campania, Dr. Ettore Zucaro, costui non risulta indicato tra gli indagati del falso in parola, né tampoco risulta ipotizzata e contestata una sua induzione in errore (come noto penalmente rilevante per il tramite del meccanismo di cui all'art. 48 c.p.)

Più in generale, deve essere constatato che, nonostante i verbali di gara costituiscano indubbio presupposto del decreto in esame, questi, pur apparendo acquisiti agli atti in una con tutta la documentazione relativa alla predetta gara (vedasi allegati 3 e 3/A dell'informativa del 8.9.07) non risultano materialmente prodotti a questa AG. In particolare, come già accaduto per la gara ARPAC, risulta solo trasmesso un verbale di acquisizione documenti,



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

datato 7.9.07 che contiene un elenco della documentazione acquisita presso il settore ecologia della Regione.

Su queste basi, non può essere evitato di rilevare come, analogamente a quanto già accaduto per il concorso ARPAC, anche solo da tale elenco si ricavano elementi meritori di approfondimento istruttorio (basti citare ad esempio il particolare della rinuncia di tale dott. Luigi DE MELA a fare parte della commissione di Gara e, successivamente del dott. Alfonso Bove dall'incarico di componente della commissione esaminatrice del predetto concorso).

Allo stato, in ogni caso, in assenza di precisi approfondimenti istruttori (nella informativa del 14 settembre 2007 si legge laconicamente "che la documentazione acquisita per entrambe i concorsi-considerata nel suo insieme- fornisce una totale conferma dell'intero quadro accusatorio, proposto con la nota cui si fa seguito."), in linea con le premesse generali suindicate, deve giungersi alla inevitabile conclusione che non siano stati allo stato raccolti sufficienti indizi di reato in relazione al delitto in esame.

Il delitto di turbativa d'asta di cui al capo 8: insussistenza di gravi indizi.

Al fine di chiarire perché si ritengono insussistenti gravi indizi di reato in relazione alla contestazione in esame, sembrano necessarie alcune precisazioni di carattere generale sulla struttura e caratteristiche del delitto in parola che, ovviamente, varranno come generale regola di giudizio per tutte le ulteriori ed analoghe contestazioni relative a vicende similari.

Al riguardo occorre anzitutto chiarire come, in relazione alle possibili condotte integrative della fattispecie, la lettera della norma risulta intenzionalmente molto estesa. Come noto, infatti l'art. 353 c.p., attribuisce rilievo penale a qualunque "promessa, collusione o altro mezzo

fraudolento": in proposito si è fatto ad esempio giustamente notare come per collusione debba intendersi qualunque *intesa clandestina fra due o piu' persone per conseguire un fine illecito, mediante il tradimento della fiducia o l'elusione della attività legittima di terzi.*


In altre parole, anche evitando ulteriori analisi semantiche, a leggere complessivamente la norma dell'art. 353 c.p., risulta francamente evidente che vi stata una precisa volontà del legislatore di sanzionare qualsivoglia comportamento idoneo a pregiudicare l'altrettanto chiaro interesse tutelato dalla fattispecie incriminatrice (ovverosia l'interesse della PA al regolare svolgimento di incanti e licitazioni che si tengono per conto di essa).

Analogamente pacifica, come accennato, risulta essere la natura del delitto in parola, da sempre ritenuto e qualificato come un reato di pericolo, risultando evidentemente sufficiente che, con una delle condotte suddescritte, si sia giunti a "turbare" il regolare svolgimento della gara.

In altre parole, si è condivisibilmente sostenuto che il reato sussista anche quando *non si impedisce lo svolgimento della gara ma se ne disturba la regolarità, influenzandone il risultato che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso.* (Cass.sez.VI 9845/91)

Ancora, si è fatto notare come il delitto sussista nella forma consumata, anche *ogni qualvolta la turbativa non investe il momento terminale della gara ma ogni momento del complesso procedimentale che poi culmina nella gara* (Cass. Sez.V 806/93)

Da ultimo, sembra utile citare quanto stabilito dai Giudici di Legittimità (Cass. sez.VI 11984/97) che hanno definitivamente chiarito come *il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che si realizza, indipendentemente dal risultato della gara (...).Non è necessario, perché il reato si verifichi anche nella forma aggravata prevista dal capoverso dell'art.353c.p., che*



siano posti in essere atti concretanti violazioni di legge, essendo sufficiente qualsiasi irregolarità che alteri che impedisca o alteri il confronto delle offerte (fattispecie in cui la Commissione, alla quale era stato affidato il compito di giudicare sulla base di parametri predefiniti le offerte, dapprima scelse la ditta vincitrice e solo in seguito passò alla attribuzione dei punteggi).

In altre parole e riassumendo, si ritiene che il delitto in parola nella ipotesi aggravata (unica in grado di potere essere utilizzata agli invocati fini cautelari), possa dirsi realizzato ogni volta risulti che vi siano stati accordi e sotterfugi di ogni tipo tra soggetti interessati e membri della commissione esaminatrice, da cui sia possibile acquisito il dato che la gara espletanda ne sia stata in qualche maniera condizionata o turbata, anche a prescindere dal suo effettivo risultato.

E' appena il caso di aggiungere, però, che, in ogni caso, è anzitutto la logica suggerire che si appalesa la necessità di dimostrare che tali operazioni illecite siano compiute prima o durante l'espletamento delle procedure di gara.

Su queste basi si tratta a questo punto di stabilire se la inequivoca conversazione tra Camilleri e Ferrara in cui il primo da atto al secondo di avere ottenuto dall'assessore (all'ambiente) che la gara in esame fosse aggiudicata a Cristiana (Fevola) dal momento che "il riferimento su questa cosa è Ugo Ferrara" sia elemento sufficiente per ritenere raccolti gravi indizi di reato in relazione al delitto in esame.

Allo stato, la risposta deve essere negativa.

Invero, deve essere fatto notare che, dal verbale di acquisizione della documentazione relativa alla gara, si ricava che già in data 11.12.06 risulterebbe indirizzata alla ditta RSO (team consulting) l'aggiudicazione provvisoria della gara, mentre la conversazione in parola risulta essere avvenuta in data 14.12.06.

Ne discende che, anche a volere trascurare il dato del coinvolgimento solo indiretto dell'assessore Nocera (unico



soggetto *lato sensu intraneus* alla procedura di aggiudicazione che consentirebbe di ipotizzare la sussistenza del capoverso del delitto in esame), non sembra dubitabile che dalla telefonata intercettata si ricavi "semplicemente" che il Camilleri:

- risulta bene e più che tempestivamente informato degli esiti di una procedura di gara già espletata;
- abbia la evidente necessità e preoccupazione di riferirne gli esiti favorevoli ad un suo sodale (che evidentemente aveva chiesto un suo interessamento) proponendoli come il risultato di una sua opera di intervento con l'assessore, funzionale ad accontentare "un amico".

Orbene, sembra francamente troppo poco per ritenere che, allo stato, siano stati raccolti tranquillanti elementi per ritenere dimostrata a fini di cautela la fattispecie aggravata in esame.

E' appena il caso di aggiungere che si sarebbe potuti pervenire a conclusioni certamente diverse se, come pareva comprendersi da una prima lettura delle contestazioni relative, tale comunicazione telefonica fosse avvenuta parecchio tempo prima rispetto alla aggiudicazione della gara medesima (dalla contestazione sub 9 si ricava che il decreto finale risulta firmato solo in data 8.2.07); in realtà, però, come visto, dall'elenco dei documenti acquisiti, sembra ricavarsi che, in realtà, tutte le fasi salienti della procedura di gara devono ritenersi completate nella prima decade del dicembre 2006 (e quindi prima della telefonata incriminata); del resto una più attenta compulsazione del documento in esame non pare allo stato possibile dal momento che, come detto, questo non risulta materialmente trasmesso a questa AG.

Il delitto di corruzione contestato ai capi 6 e 7 sussistenza di gravi indizi.



Come già piu' volte accennato, i due reati contestati (che, come sempre costituiscono i due lati di una stessa medaglia) evocano un inequivoco collegamento tra la vicenda dei concorsi Arpac e quella della gara per la preselezione del concorso per Direttore dei Parchi. In pratica, a leggere la contestazione, si ricava che il Camilleri, si sarebbe reso responsabile della corruzione del Ferrara e della Fevola dando loro o comunque promettendo una utilità consistita nel suo interessamento, presso l'Assessore all'ambiente della Regione, per l'aggiudicazione della gara di appalto in parola. Orbene, anzitutto, deve essere costatato che alla luce della conversazione appena richiamata, l'ipotesi dell' "abboccamento" da parte del Camilleri nei confronti del Ferrara, al fine di ottenere indebiti vantaggi risulta francamente dimostrata. Ciò anche e soprattutto se si tiene presente che, in linea con una condivisibile giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurazione del delitto in parola, non risulta necessario che vi sia un imprescindibile e preventivo collegamento previsionale tra l'atto contrario ai doveri di ufficio invocati e la possibile utilità conseguita. In altre parole, ancora una volta, si ritiene sufficiente che lo scambio di reciproci favori ed utilità faccia parte di un "sistema" rodato, che certamente traspare nel caso in esame. Del resto, come già piu' volte fatto notare, appare innegabile che, nella conversazione con cui il Camilleri si preoccupa di assicurare il Ferrara delle sorti della gara per Direttore dei Parchi, traspaia la evidente necessità del primo di dare riscontro ad una precedente richiesta di interessamento per agevolazioni nel settore degli appalti pubblici invocate dal secondo; a rischio di sembrare ripetitivi, vale la pena riportare ancora una volta i principali passaggi della conversazione:



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

"... tu mi avevi chiesto una cosa lì... sulla 3 e 18. Quella non è andata. Gliene abbiamo affidata un'altra cosa. L'incarico per la scelta del direttore dei parchi... siccome me ho fatto una discussione con l'Assessore. Dice <questa purtroppo non la sono riuscita a salvare però le ho dato subito quest'altra cosa... avverti chi di dovere... il tuo amico e glielo puoi comunicare>... perché il nostro riferimento è Ugo FERRARA su questa cosa. Te lo comunicheranno poi ufficialmente nei prossimi giorni" .

Peraltro, anche in questo caso, appare utile e necessario rimarcare la stretta correlazione temporale tra le due vicende e relative conversazioni, che rende definitivamente comprovato l'evidente legame funzionale tra le due vicende.

Invero, mentre l'ultima conversazione relativa alla segnalazione delle candidate del concorso ARPAC risale al 4.12.06, la conversazione appena citata risulta avvenuta solo dieci giorni dopo, ovvero il 14.12.06.

Ciò premesso, deve anche essere rilevato come certamente non risulti necessaria nel caso in parola alcuna specifica investigazione sull'effettiva illiceità del vantaggio in cambio conseguito (l'aggiudicazione della gara), bastando anche la promessa e/o la comune prefigurazione di un possibile "ritorno" di "danaro o altra utilità" per l'agevolazione invocata.

Del resto, giova ancora una volta ricordare che, secondo la condivisibile impostazione di accusa, l'utilità richiesta ed ottenuta è consistita nell'autorevole interessamento del Camilleri e non necessariamente nella aggiudicazione della gara.

Piuttosto, si tratta a questo punto di stabilire se e quali conseguenze debba avere sulla sussistenza dei reati in esame l'attuale mancanza di una gravità indiziaria circa la effettiva violazione di regole procedurali nel concorso Arpac.

In realtà, però, basta leggere la lettera dell'art.319 c.p., nonché le costanti interpretazioni che di questa fanno dottrina e giurisprudenza, per giungere alla conclusione

che la fattispecie in esame debba intendersi perfettamente integrata con il semplice perfezionamento del pactum sceleris, ovvero sia quando il P.u. -o incaricato di un p.s.- accetti di compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio in cambio di utilità.

Orbene, non pare dubbio che tale accordo, sia certamente intervenuto tra il Camilleri ed il Ferrara; giova ricordare che, nel susseguirsi di "segnalazioni" effettuate dal primo, il secondo si renda ampiamente disponibile e fornisca le piu' ampie assicurazioni.

Vale la pena riportare in questa sede il testo integrale della conversazione, per dimostrare quanto sin qui sostenuto ed anche per evidenziare come, a prescindere dalle comunicazioni telefoniche, i due indagati abbiamo in quella sede convenuto di incontrarsi personalmente dopo numerosi e reciproci tentativi di rintracciarsi:

UGO: Carlo.

CARLO: Come stai?

UGO: Bene.

CARLO: Non ci riusciamo ad incrociare...mannaggia la miseria...mannaggia...

UGO: Eeeeeee.....io ti ho provato...

CARLO: Sì, sì.

UGO: ...a chiamare l'altro giorno...ma eri...dovevi essere impegnato perchè mi ha mandato l'occupato.

CARLO: Senti io domani mattina...sto a Napoli...perciò...

UGO: Eh.

CARLO: ...ti ho chiamato...tu come stai combinato?

UGO: Benissimo.

CARLO: Eh.

UGO: A che ora ci vediamo?

CARLO: Allo...allora...faccia...ci vediamo alle dieci direttamente così...sono sicuro che quando ti vedo subito poi non succede più...

UGO: Perfetto.

CARLO: ...ti pare?

UGO: Allora vengo da te alle dieci?

CARLO: Anche dieci e mezza...perchè non ti voglio fare atte...io



*parto alle nove ed un quarto da Benevento...quindi faccia...*

UGO: *Perfetto...allora.*

CARLO: *...dieci e mezzo così...*

UGO: *Alle dieci e mezza sono da te.*

CARLO: *Senti.*

UGO: *Ok?*

CARLO: *Poi mo capiscimi un poco...*

UGO: *Eh.*

CARLO: *...ti voglio mandare...due nominativi...*

UGO: *Si basta...*

CARLO: *...ma che non passano...che non passano per l'amico nostro...quello che ...incomp...*

UGO: *Ok...d'accordo...va bene.*

CARLO: *Ti mando un fax...va bene.*

UGO: *Un fax a me...ok...a me.*

CARLO: *Ok.*

UGO: *D'accordo?*

CARLO: *Perfetto.*

UGO: *Ok.*

CARLO: *Ok.*

UGO: *Ciao, ciao.*

CARLO: *Dammi...scusami...dammi il numero di fax... che lo si...mo stò in macchina...*

UGO: *Aspetta, aspetta.*

CARLO: *...lo comunico...*

UGO: *...aspetta...*

CARLO: *...allo studio...*

UGO: *...che se no me s...eccolo qui...allora...*

CARLO: *L'altro non deve sapere niente eh!...l'amico.*

UGO: *No, no, no, no.*

CARLO: *Eh.*

UGO: *...due...quattro...cinque...*

CARLO: *due...quattro...cinque...*

UGO: *sette...quattro...nove...sei.*

CARLO: *sette...quattro...nove...sei.*

UGO: *nove...sei...si li passo come miei.*

CARLO: *Ok.*

UGO: *Va bene?*



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
Dr. Francesco CHIAROMONTE

CARLO: *Ciao bello.*

UGO: *Ciao, ciao.*

CARLO: *Ciao.*

Non rimane che constatare come, analogamente, alcuna rilevanza possa e debba avere la circostanza che l'illecito accordo in esame sia intercorso tra Camilleri e Ferrara e non direttamente con la Fevola Cristiana, titolare della Team consulting; in proposito, occorre anzitutto ricordare che la Giurisprudenza consente ampiamente l'eventualità che il patto corruttivo avvenga attraverso l'attività di terzi intermediari che - concorrendo nel reato- realizzano il collegamento e portano ad esecuzione il perfezionamento del *pactum sceleris*.  
Peraltro -piu' in generale- vale la pena in questa sede riportare i principali esiti delle investigazioni ( riportati nella richiesta cautelare e già piu' volte menzionati), da cui risulta in modo inequivoco che, oltre al macroscopico ed esplicito interessamento per le sorti della gara da parte del Ferrara -nella sostanza- costui, la Fevola Cristiana e la società di cui questa risulta titolare siano -in pratica- la stessa cosa:

"Nella visura camerale della Team Consulting rileviamo in effetti la presenza di tale FEVOLA Cristiana <sup>5</sup>. Dalla stessa documentazione è inoltre possibile verificare che la società ha la propria sede legale in Napoli alla via Cinthia - Parco San Paolo nr. 25.

Proprio in ordine a tale ultimo aspetto intendiamo far presente che Ugo FERRARA risiede nel capoluogo partenopeo, proprio alla via Cinthia Parco San Paolo nr. 25. Ci troviamo, quindi, già di fronte ad un primo, singolare elemento di comunanza tra il FERRARA e la FEVOLA.

Il rapporto di partenariato si spinge anche una cointeressenza finanziaria ed economica, tra i due,

<sup>5</sup> FEVOLA Cristiana nata a Napoli il 10.11.1965 e residente a Ponzano Veneto (TV) alla via Valpago Nord nr. 55



nell'ambito della struttura societaria denominata CO.RE.MA 50 s.r.l. Difatti dalla relativa visura rileviamo come essi (Ugo FERRARA e Cristiana FEVOLA) ne condividano le quote: 5000 a testa.

Teniamo a precisare che la visura è stata elaborata in data 7 aprile 2007. L'indicazione delle quote sociali possedute è collocabile al 21 marzo 2007. Pertanto il documento è assolutamente attuale.

~~I reati relativi al concorso indetto dall'autorità di Bacino Destra Sele (imputazioni sub 10 e 11).~~

~~La contestazioni in esame afferiscono agli esiti di una gara indetta da una delle due autorità di Bacino del Sele.~~

~~Singolarmente, le indagini hanno infatti dimostrato che, per ragioni francamente non immaginabili, esistono ben due autorità di Bacino del Fiume Sele, distinte a seconda della sponda interessata.~~

~~Risulta analogamente acquisito che le due autorità - come ogni altra pubblica amministrazione - svolgono autonomi concorsi e gare di appalto per le ragioni più varie.~~

~~Orbene, come sarà analiticamente chiarito, per entrambe le autorità e le relative procedure pubbliche risulta essere stato acquisito il dato del coinvolgimento del (onnipresente) Carlo Camilleri (che risulta peraltro Segretario Generale dell'autorità relativa alla sponda sinistra del Sele).~~

~~I reati in esame riguardano, invece, una gara indetta dall'autorità della sponda opposta (la destra), che secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stata irregolarmente assegnata alla VAMS ingegneria, ritenuta di fatto partecipata dal Camilleri medesimo.~~

~~Per inquadrare la vicenda, restando coerenti con la impostazione iniziale, vale la pena riportare in questa sede interi passi della richiesta cautelare (con l'ennesima specificazione che gli allegati menzionati afferiscono alle informative del 14.5 e del 14.9.07) a cui saranno aggiunti integrazioni e commenti di questa AG.;~~



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
POTENZA